

L'E.N.P.A., acronimo di **Ente Nazionale Protezione Animali**, è la più antica Associazione Protezionistica Italiana. Le origini risalgono al primo aprile 1871, anno nel quale Giuseppe Garibaldi, su esplicito invito di una nobildonna inglese, lady Anna Winter, contessa di Southerland, incaricò il suo medico personale, il dottor Timoteo Riboli, con studio in Torino, al n.2 dell'attuale via Lagrange, di costituire una Società per la Protezione degli Animali, annoverando la signora Winter e Garibaldi come soci fondatori e presidenti onorari.

Nasceva così la Società Reale per la Protezione degli Animali, con un ufficio provvisorio al primo piano del n.29 di via Accademia Albertina. La Società mantenne il suddetto nome fino al 1938, quando prese il nome di Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali. Con la caduta del fascismo, l'Ente, perse l'appellativo di "fascista" diventando così l'odierno **E.N.P.A.**. Nell'anno 1954, il 19 maggio, ottenne il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, operando in stretta collaborazione con il Ministero dell'Interno.

Nel 1979 l'**E.N.P.A.** ha mutato la veste giuridica, perdendo la personalità di diritto pubblico ed acquisendo quella di diritto privato. In quell'anno, a seguito della fase di privatizzazione, fu disciolto il **Corpo Nazionale delle Guardie Zoofile**, rivestenti la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza. Nel settembre del 1986 il Ministero dell'Interno, sentito il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Stato ha permesso all'ENPA la ricostituzione del **Corpo delle Guardie Zoofile**, rivestenti, per le norme di competenza, le funzioni di agenti di Polizia Giudiziaria. Le medesime, con organico nazionale di **1293** unità, operano a titolo volontario e gratuito in tutti i settori nei quali possono essere riscontrate forme di maltrattamento nei confronti degli animali.

L'E.N.P.A. è oggi una associazione di tipo O.N.L.U.S. che tutela dei diritti degli animali, ed ha come scopi:

- ☞ La **protezione** di tutti gli animali di qualsiasi razza o specie dai maltrattamenti, le sevizie e tutte le attività che siano causa di sofferenze.
- ☞ La ferma **opposizione** a qualsiasi attività che comporti l'inutile morte di un animale, come caccia, pesca, tiro al piccione, uccellazione, vivisezione, corrida.
- ☞ Il **controllo** delle norme poste a tutela degli animali e dei loro diritti, siano essi selvatici, domestici o da compagnia.
- ☞ La **prevenzione** del randagismo tramite campagne di sensibilizzazione ed interventi di sterilizzazione per il controllo delle nascite.

L'attività dell'ENPA si esplica sia nell'azione di generale promozione delle tematiche protezionistiche, che nel continuo e attento intervento diretto.

L'ENPA provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca.

Assume iniziative compatibili con le funzioni dell'Ente, al fine di diffondere principi di rispetto e di amore per gli animali e la Natura. Stimola e promuove il perfezionamento delle leggi in materia.

Con oltre **120** Sezioni e Delegazioni, dislocate sul territorio nazionale, l'ENPA è Ente Protezionistico riconosciuto dallo Stato Italiano, con la precisa finalità della Protezione e della Tutela degli Animali. L'Ente Nazionale Protezione Animali non gode di contributi pubblici: le sue entrate sono costituite dalle quote associative, dalle offerte e dai lasciti dei sostenitori e da eventuali contributi di sponsor o di privati. Il personale dirigente è interamente volontario e tutte le cariche elettive sono gratuite: in questo modo i fondi sono destinati al mantenimento delle strutture organizzative, alla vigilanza, ai ricoveri ed alle campagne informative



LA PROTEZIONE ANIMALI DAL 1871



**NUCLEO GUARDIE ZOOFILE
DELLA PROVINCIA DI TORINO
CON SEDE IN VINOVO (TO)
C/O COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
DI VINOVO - PIAZZA MARCONI, 1
10048 VINOVO (TO)
TEL. 339-8636007
E-MAIL ggzz.tovinovo@enpanet.it**

LE GUARDIE ZOOFILE DELL'E.N.P.A. – PER OPPORTUNA CONOSCENZA INFORMANO



Il corpo nazionale delle Guardie Zoofile, istituito nel 1938 con funzioni di pubblica sicurezza alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, nacque con lo specifico compito di vigilare sulle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti generali e locali inerenti la tutela ed il benessere degli animali. Nel 1979, con il passaggio dell'ENPA da Ente di diritto pubblico ad Ente di diritto privato venne sciolto. Esso e' stato ricostituito nel settembre 1986. L'attuale Corpo, sotto la diretta dipendenza del Presidente Nazionale, è suddiviso in nuclei provinciali. Gli Agenti, coordinati dai vari Capi Nucleo, operano all'occorrenza, con funzioni di Polizia Giudiziaria. La loro competenza è estesa a tutte le leggi e regolamenti in materia di patrimonio zootecnico, caccia, pesca, maltrattamenti, importazioni di animali esotici, ed ogni altro settore ove vi sia presenza di animali. L'organico nazionale e' composto di 1293 unita'. I programmi di formazione di guardie zoofile prevedono la partecipazione a corsi della durata di sei mesi, terminati i quali l'aspirante dovrà sostenere un esame. Successivamente sarà cura della Presidenza nazionale richiedere il rilascio del decreto prefettizio di nomina, ottenuto il quale l'agente diverrà operativo dopo il giuramento davanti al Sindaco. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

L.R. n. 18/04 così come modificata dalla **L.R. n. 9/05** prevede:

All'art. 3 - Chiunque intenda **detenere**, a qualsiasi titolo, un cane è tenuto ad accertarsi preventivamente della sua registrazione ed identificazione. Per cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati mediante *microchip* è **vietata**: la cessione, la vendita, il passaggio di proprietà.

*I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere entro 60 giorni dalla nascita delle cucciolate ed in ogni caso prima di una eventuale cessione, alla loro identificazione mediante microchip, all'anagrafe canina.

I proprietari, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni, hanno l'obbligo di provvedere, entro 15 giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione all'anagrafe canina regionale e alla contestuale applicazione del microchip.

Qualora i cani siano già stati identificati con microchip, i proprietari nonché i detentori, sono tenuti a provvedere, entro 15 giorni, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale.

E' fatto divieto di condurre cani privi di identificazione a mostre, gare ed esposizioni.

Qualora il tatuaggio presente sull'animale risulti illeggibile è fatto obbligo al proprietario di provvedere alla nuova identificazione del cane mediante l'applicazione del microchip.

E' a cura del proprietario, anche per tramite dell'eventuale diverso detentore, comunicare all'A.S.L. entro 15 giorni la cessione definitiva, la morte, nonché, eventuali variazioni della sede di detenzione dell'animale.

All'art. 11 – I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge (06/08/04), devono provvedere, entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla loro registrazione nell'anagrafe canina ed alla identificazione mediante l'applicazione del microchip.

All'art. 12 – L'inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 3, all'art. 9/1, 3, 3bis e 5 ed all'art. 11/1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 232,00.

Smarrimento del cane

La custodia del cane è una delle più importanti cure che occorre riservare all'animale ed è un obbligo stabilito anche dalla legge prendere tutte le precauzioni per evitarne la fuga (L.R. 34/93, art. 3).

Nel caso malaugurato di smarrimento va dato subito avviso (entro 3 giorni) alla polizia municipale (L.R. 18/04, art. 9/1 e 12/1).

Ordinanza del Ministro della Salute del 5 luglio 2005

"L'uso del collare elettrico e di ogni analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727/20 c.p.."

Legge 20 luglio 2004, n. 189 – Contiene disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Articolo 1 Modifiche al Codice penale

1. Dopo il titolo IX del libro II del Codice penale è inserito il seguente: "Titolo IX- bis. Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Articolo 544- bis - (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Articolo 544- ter - (Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

.....*Omissis*

Articolo 544- quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*Omissis*

Articolo 544- quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*Omissis*

Articolo 544- sexies - (Confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544- ter, 544- quater e 544- quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato

2. All'articolo 638 del Codice penale, dopo le parole "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del Codice penale è sostituito dal seguente: "**Articolo 727. - (Abbandono di animali)**. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Legge 7 Febbraio 1992 n. 150 - "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con L. 19/12/1975, n.874, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

